

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori MUNGARI, LA LOGGIA, GRILLO,
BETTAMIO, MANCA, RIZZI, SCOPELLITI, FILOGRANA,
BALDINI, SELLA di MONTELUCE, MANFREDI, AZZOLLINI,
NOVI, PERA, LAURO, MAGGIORE, VENTUCCI, TERRACINI,
GAWRONSKI, GRECO, CENTARO, TRAVAGLIA, VEGAS,
ROTELLI, PASTORE, PIANETTA e TOMASSINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 NOVEMBRE 1998

—————

Modifica dell’articolo 115 del decreto del Presidente della
Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, recante «Testo unico
delle leggi sull’esercizio delle assicurazioni private»

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge intende modificare il testo vigente dell'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, recante «Testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private», per adeguarlo alla normativa in tema di sanzioni amministrative dettata dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché alla elaborazione giurisprudenziale in materia.

L'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 1959, tuttora in vigore, così testualmente dispone:

«Art. 115. *Altre sanzioni* - Gli amministratori delle imprese nazionali di assicurazione, di riassicurazione o di mediazione, i rappresentanti legali delle imprese estere, i direttori che non osservino o non facciano osservare completamente e puntualmente le disposizioni del presente testo unico e del regolamento, sono puniti con le sanzioni amministrative stabilite nei singoli casi dal regolamento, in misura non inferiore a lire 30.000 e non superiore a lire 300.000 per ciascuna inosservanza».

L'articolo sopra trascritto è richiamato sia dall'articolo 127 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174 (attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita), che dall'articolo 141 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175 (attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita).

L'articolo in esame prevede sanzioni amministrative pecuniarie per gli amministratori, i rappresentanti legali e i direttori delle imprese indicate nell'articolo stesso, qualora non osservino o non facciano osservare le norme che regolano l'attività delle imprese operanti nel campo dell'assicurazione (salvo i casi in cui l'illecito sia previsto da

altre norme che comminino specifiche sanzioni).

La *ratio* dell'articolo è quella di considerare responsabili delle violazioni determinati soggetti - specificamente individuati - esclusivamente in ragione delle cariche ricoperte.

L'articolo non tiene però conto che le imprese sono strutture complesse ed articolate, basate sulla ripartizione delle competenze, e che quindi i soggetti indicati nell'articolo in esame non sono necessariamente ed in ogni caso coloro che hanno violato o fatto violare le norme di cui sopra.

La norma finisce pertanto per ritenere responsabili persone che possono essere *ex se* estranee all'illecito commesso e che possono non avere alcun potere, neppure di sorveglianza, sui reali autori delle violazioni.

La disposizione in esame non risulta peraltro conforme alla normativa sopravvenuta di cui alla legge n. 689 del 1981 - ed in particolare ai principi generali dettati nel capo I (articoli da 1 a 12) della legge medesima - in tema di sanzioni amministrative pecuniarie.

Ed invero l'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 1959, nel testo vigente, si pone in contrasto con quanto disposto dall'articolo 3 della legge n. 689 del 1981. Detta norma, infatti, da un lato identifica il responsabile dell'illecito nel soggetto che, con una propria azione od omissione, abbia commesso un fatto previsto come illecito da una norma di legge, dall'altro stabilisce che l'azione o l'omissione per essere sanzionata deve essere colposa o dolosa e comunque cosciente e volontaria.

Il contrasto sopraindicato risulta evidente ove si consideri che, se l'amministratore, il

rappresentante legale o il direttore generale di un'impresa dovesse ritenersi responsabile delle violazioni commesse dai dipendenti, anche nel caso in cui le violazioni stesse non rientrino nell'ambito dei suoi poteri di controllo e di sorveglianza, si finirebbe in realtà per considerare come autore dell'illecito un soggetto che tale non è e per impuntargli, sotto il profilo soggettivo, un atto che è estraneo alla sua sfera psichica (coscienza e volontarietà).

La necessità di riformulare l'articolo in esame è resa manifesta anche dalla giurisprudenza della Corte di cassazione che, proprio con riferimento ai rappresentanti di una società, ha osservato come la responsabilità degli stessi debba essere esclusa nel caso in cui sussista la prova «di una specifica suddivisione dei compiti all'interno dell'impresa sociale idonea ad esonerare l'amministratore unico dagli obblighi derivanti dalla sua incombenza» (Cassazione civile 27 luglio 1993, n. 8143, nella motivazione).

La proposta prevede, pertanto, che tutti coloro che abbiano operato per conto di una impresa siano responsabili delle azioni ed omissioni compiute esclusivamente se le

stesse rientrino nelle loro funzioni specifiche, a seguito della ripartizione dei compiti disposta nell'ambito dell'impresa medesima.

Il disegno di legge in tal modo assolve anche alla funzione di adeguare la normativa vigente alla complessa realtà delle imprese ed alla comune sensibilità, che non accetta possano essere puniti soggetti che sono rimasti del tutto estranei all'illecito, non potendo in alcun modo influire sullo stesso.

Il comma 2 dell'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 1959, nel testo modificato, introduce nella normativa che regola le sanzioni per le imprese di assicurazione, riassicurazione e che comunque operino in campi connessi, il principio contenuto nell'articolo 6, terzo comma, della legge n. 689 del 1981, secondo il quale l'impresa è responsabile in solido con l'autore dell'illecito per il pagamento della sanzione pecuniaria.

L'impresa potrà pertanto essere chiamata a pagare la sanzione per l'illecito commesso dal suo rappresentante legale, o da un suo dipendente, salvo rivalersi sugli stessi secondo i principi generali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifica dell'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449)

1. L'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, recante «Testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private», è sostituito dal seguente:

«Art. 115. - *(Altre sanzioni)*. - *1.* I rappresentanti legali, gli amministratori ed i sindaci delle imprese di assicurazione e di riassicurazione o delle imprese che svolgano attività di agenzia oppure di mediazione nel campo assicurativo o riassicurativo, stabilite nel territorio della Repubblica o che comunque vi operino, nonché i dipendenti delle imprese sopraindicate che, nell'esercizio delle funzioni loro attribuite, non osservino o non facciano osservare completamente e puntualmente le disposizioni del presente testo unico e del regolamento, sono puniti con le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite nei singoli casi dal regolamento, in misura non inferiore a lire 30.000 e non superiore a lire 300.000 per ciascuna inosservanza.

2. Le imprese sono obbligate in solido con l'autore dell'illecito di cui al comma 1 al pagamento della sanzione ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni».